



Prot. n.

Potenza,

OGGETTO: Fornitura di automezzi e attrezzature nell'ambito del progetto di sviluppo del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani della Città di Potenza.

❖ **Quesito n. 10 – bando di gara GUCE punto III.2.3 Capacità tecnica che recita:**

i concorrenti dovranno dimostrarla tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR. 445/2000 da cui si rilevi: 1) di aver svolto in favore di destinatari pubblici, nel corso dei tre anni antecedenti la data di trasmissione del bando alla GUCE, forniture analoghe all'oggetto del presente appalto per un importo complessivo pari ad almeno € 5.000.000 oltre IVA; 2) il bando GURI, invece, richiede l'aver svolto nel triennio antecedente, forniture analoghe pari ad almeno € 5.000.000,00 oltre IVA senza alcuna distinzione tra destinatari pubblici e privati.

A tal proposito, considerato che, ai sensi degli artt. 41 e 42 D.Lgs. n. 163/06, il fatturato può essere conseguito sia presso pubblici che presso privati, variando solo la modalità di dimostrazione del possesso del requisito, si chiede se la dimostrazione di tale requisito può essere soddisfatta anche con le forniture effettuate a privati e forniture effettuate a società di capitali (s.r.l., S.p.A.) con capitale sociale esclusivamente pubblico (es. AMA ROMA S.p.A, AMIU PUGLIA S.p.A, ASIA NAPOLI S.p.A., ecc.).

• **Risposta:**

Il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al punto III.2.3) recita:

“I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nella sezione II del disciplinare di gara e così sintetizzati:

a) aver svolto, nel triennio antecedente, forniture analoghe pari ad almeno € 5.000.000,00, oltre IVA;”

Nella SEZIONE II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE del disciplinare di gara è disposto quanto segue:

*.....” Con riferimento alla **capacità tecnica e professionale**, i concorrenti dovranno dimostrarla tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, da cui si rilevi di:*

- 1. aver svolto in favore di destinatari pubblici, nel corso dei tre anni antecedenti la data di trasmissione del bando alla GUCE, forniture analoghe all'oggetto del presente*

appalto per un importo complessivo pari ad almeno € 5.000.000,00, oltre IVA,.....”

Pertanto, mentre è escluso che il possesso del requisito in parola possa essere soddisfatto mediante forniture svolte in favore di privati, è ammissibile, data la maggior ampiezza dell'espressione “destinatari pubblici” rispetto a “Pubbliche Amministrazioni”, la dimostrazione mediante forniture svolte in favore di società di capitali (Srl, SpA) con capitale sociale esclusivamente pubblico.

❖ **Quesito n. 11 – bando di gara GUCE punto III.2.3 Capacità tecnica che recita:**

Di avere in disponibilità un centro tecnico di assistenza diretto o indiretto ad una distanza non superiore a 150 km dalla stazione appaltante, calcolata secondo le tabelle ACI, in possesso di tutte le autorizzazioni di legge e avente:

- a) almeno 5 anni di costituzione;
- b) minimo n. 10 dipendenti;
- c) minimo n. 1 automezzo autorizzato come officina mobile;
- d) certificazione ISO 9000 e 14000.

A tal proposito si chiede se il centro tecnico innanzi indicato si riferisce esclusivamente all'assistenza tecnica delle attrezzature/allestimenti. Nel caso in cui detto requisito si riferisse anche agli autotelai non si potrebbe avere un centro tecnico diretto o indiretto in quanto valgono le condizioni di garanzia ed assistenza dettate dalle case madri degli stessi (Iveco, Renault, Mercedes, ecc.). A limite si potrebbe solamente indicare in sede di presentazione di offerta i service prossimi alla sede dell'Ente appaltante rientranti comunque nel raggio di 150 km dalla sede del Comune di Potenza.

• **Risposta:**

L'offerente in sede di offerta deve indicare il centro di assistenza tecnica per le attrezzature/allestimenti avente le caratteristiche richieste nel bando ed inoltre deve indicare l'officina specializzata della case madri che curerà la manutenzione degli autotelai, rientrante comunque nel raggio di 150 km dalla sede del Comune di Potenza.

❖ **Quesito n. 12 – Elenco mezzi – Allegato SL22 autocompattatore ad operatore unico, paragrafo “distanza di presa”.**

Viene indicata una distanza di presa minima di 850 mm e max 2500 mm, la minima distanza si può rispettare con cassonetti statici 2400/3200 ma non con il 1000 lt. La max distanza di presa è di 2400 mm circa.

A tal proposito si chiede se può essere presentato un prodotto avente dette caratteristiche di presa, fermo restando la sua piena efficienza tecnica ed operatività sul territorio con cassonetti già esistenti.

• **Risposta:**

Le schede allegate al CSA citano testualmente: “ la distanza minima tra il perno del cassonetto e la sagoma dell'autocarro non deve essere superiore a mm 850 e la distanza massima non deve essere superiore a mm 2.500”, pertanto appare ovvio che

una distanza di presa di mm 2.400 rientra nelle caratteristiche richieste; pertanto il prodotto da offrire deve avere assolutamente dette caratteristiche di presa.

❖ **Quesito n. 13 – Elenco mezzi – Allegato JL3**

Viene richiesto autotelaio a tre assi tipo Iveco Stralis AS260S46Y/PS o similare, detto autotelaio AS si riferisce ad un veicolo con cabina lunga con lettino.

A tal proposito si chiede di confermare se l'autotelaio deve avere la cabina lunga con lettino (AS) o cabina corta (AD).

• **Risposta:**

Il mezzo da fornire deve avere cabina corta, pertanto la sigla corretta è la seguente "AD260S46Y/PS.

❖ **Quesito n. 14 - caratteristiche degli autotelai**

Dalle schede tecniche si evince che tutti i cabinati, salvo quelli relativi all'allegato AF9 e all'allegato AV35 fra le varie caratteristiche prevedono sotto al voce CABINA: "AIRBAG CONDUCENTE E PASSEGGERI".

Da verifiche effettuate e per quanto di nostra conoscenza il mercato non propone cabinati a livello Europeo che abbiano tale accessorio sia per il lato conducente sia per il lato passeggeri. Nel chiarimento pubblicato sul sito del Comune di Potenza si fa riferimento solo all'airbag lato passeggero, si prega di chiarire che anche il lato conducente non prevede tale dotazione (risposta: *"con riferimento all'allestimento della cabina di tutti i mezzi, si conferma che prevedere l'airbag lato passeggero trattasi di mero errore, pertanto non è elemento di esclusione dalla gara offrire un telaio privo di tale equipaggiamento"*).

• **Risposta:**

Con la risposta al quesito n. 9 si conferma la possibilità di poter offrire un autotelaio privo dell'airbag lato conducente.